



AREA GESTIONE DEL TERRITORIO

CONTATTI **Telefono: 0909391826 – 0909391830**

Titolare Posizione Organizzativa : Ing. Pietro Varacalli

Email: gestione-territorio@pec.comune.sanfilippodelmela.me.it

Orario di Ricevimento al pubblico: Martedì – Giovedì dalle ore 09:00 alle 12:00 – dalle ore 16:00 alle ore 18:00

GESTIONE UNITA' ORGANIZZATIVA	PROCEDIMENTO	TEMPI DI PROCEDIMENTO	NOME RESPONSABILE	LINK
-------------------------------	--------------	-----------------------	-------------------	------

UFFICIO LAVORI PUBBLICI	PIANO REGOLATORE GENERALE (P.R.G.) Formazione strumento urbanistico che regola l'attività edificatoria all'interno del territorio		VARACALLI PIETRO	http://156.54.128.58/sanfilippo/zf/index.php/atti-amministrativi/delibere/dettaglio/atto/GTVRNekE9WT0-H
--------------------------------	---	--	------------------	---

	<p>comunale. Contestualmente all'adozione del P.R.G. è obbligatorio deliberare il regolamento edilizio di cui all'art. 33 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 mentre non è obbligatorio deliberare le prescrizioni esecutive. In pendenza dell'approvazione, vanno applicate le misure di salvaguardia di cui alle LL. RR. n. 1902 del 03.11.1952 e n. 22 del 05.08.1958 - art. 12, co. 3, d.P.R. n. 380/200</p> <p>PIANO DI LOTTIZZAZIONE Formazione strumento urbanistico che si realizza per l'urbanizzazione di nuove aree ed il completamento dell'edificazione nelle zone di espansione (aree ricadenti nelle z.t.o. "C" e "D"). Per la sua attuazione deve stipularsi una convenzione in cui i lottizzandi si impegnano a cedere gratuitamente le aree per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e a corrispondere gli oneri per la realizzazione completa dell'urbanizzazione primaria e parte della secondaria.</p>			
--	---	--	--	--

**UFFICIO URBANISTICA
ED EDILIZIA PRIVATA**

ACCERTAMENTO DI CONFORMITA' PER SANATORIA EDILIZIA (Permesso in sanatoria) In caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, ovvero in assenza di segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 10, comma 4, della L. R. n. 16/2016 o in difformità da essa, fino alla scadenza dei termini di cui agli articoli 31, comma 3, e 33, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come introdotti dall'articolo 1 della L.R. n. 16/2016, nonché di cui all'articolo 13, comma 1, della L. R. n. 16/2016 e comunque fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell'abuso, o l'attuale proprietario dell'immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della presentazione della domanda.

	<p>SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività) per: interventi non riconducibili all'elenco di cui agli articoli 3 e 5 (ndr. art.6 e art.10 del D.P.R. n..380/01) che siano conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente (art. 22 co. 1 D.P.R. n. 380/01 - art.10 comma 1 L.R. n.16/2016); le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio qualora sottoposto a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni, e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire. Ai fini dell'attività di vigilanza urbanistica ed edilizia nonché ai fini del rilascio del certificato di agibilità, tali segnalazioni certificate di inizio attività costituiscono parte integrante del procedimento relativo al permesso di costruzione dell'intervento principale e possono essere presentate prima della dichiarazione di</p>			
--	--	--	--	--

	<p>ultimazione dei lavori (art. 22, comma 2, DPR 380/01 art.10, comma 2, L.R. n.16/16) ; le varianti a permessi di costruire comunicate a fine lavori con attestazione del professionista, che non configurino una variazione essenziale, a condizione che siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e siano attuate dopo l'acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico e dalle altre normative di settore (art. 22, comma 3, DPR 380/01 - art.10, comma 3, L.R. n.16/16); attività di competenza S.U.A.P. che rientrano nell'ambito del procedimento automatizzato ai sensi degli articoli 5 e 6 del d.P.R. n. 160/2010; attività di competenza S.U.A.P. che rientrano nell'ambito del procedimento ordinario ai sensi dell'articolo 7 del d.P.R. n. 160/2010.</p> <p>SCA (Segnalazione certificata di agibilità) da presentare entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento. Attesta la sussistenza delle condizioni di</p>			
--	--	--	--	--

	<p>sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, nonché la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità.</p> <p>PERMESSO DI COSTRUIRE per: - interventi di nuova costruzione articolo 10, comma 1, lett. a) del D.P.R. n.380/2001 recepito dall'art.5 della L.R. n.16/2016 o interventi di ristrutturazione urbanistica articolo 10, comma 1, lett. b) del D.P.R. n.380/2001 recepito dall'art.5 della L.R. n.16/2016 o interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni (articolo 10, comma 1,</p>			
--	--	--	--	--

	<p>lett. c) del D.P.R. n.380/2001 recepito dall'art.5 della L.R. n.16/2016) o opere di recupero volumetrico ai fini abitativi dei sottotetti, delle pertinenze, dei locali accessori, i interrati e dei seminterrati esistenti e realizzati alla data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per le pertinenze relative ai parcheggi di cui all'articolo 18 della legge 6 agosto 1967, n. 765, come integrato e modificato dall'articolo 31 della regolarmente legge regionale 26 maggio 1973, n. 21, costituiscono opere di ristrutturazione edilizia (art.5 lettera d) della L.R. n.16/2016) o interventi assoggettati a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (art.22 comma 1 e 2 del D.P.R. n.380/2001 recepito dall'art.10 della L.R. n.16/2016) per i quali, ai sensi dell'art. 22, comma 7 del d.P.R. n. 380/2001 recepito dall'art.10 della L.R. n.16/2016 è facoltà dell'avente titolo richiedere il rilascio del permesso di costruire o mutamento della destinazione d'uso ai sensi dell'art.23 ter del d.P.R. n.380/2001 e s.m.i. o titolo unico, ai sensi dell'articolo 7 del D.P.R. n. 380/2001 o intervento realizzato, ai sensi</p>			
--	---	--	--	--

	<p>dell'articolo 36, comma 1 del d.P.R. n. 380/2001 modificato dall'art.14 della L.R. n.1e s.m.i.6/2016, e conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della presentazione della richiesta o intervento in deroga alle previsioni degli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti, ai sensi dell'art. 14 del d.P.R. n. 380/2001 o intervento soggetto a stipula di convenzione ai sensi dell'art. 28 bis del d.P.R. n. 380/2001 - intervento soggetto a stipula di convenzione ai sensi dell'art. 20 della L.R. n. 16/2016 o piano casa L.R. n.6 del 23/03/2010 o variazione essenziale a titolo unico, permesso di costruire, denuncia inizio attività.</p> <p>DIA (Dichiarazione di Inizio Attività alternativa al permesso di costruire) per gli interventi di: - ristrutturazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), in zone non comprese all'interno delle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro dei Lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, ovvero non relativi ad immobili sottoposti ai vincoli del decreto legislativo n. 42/2004 ovvero non ricadenti all'interno di parchi e riserve naturali,</p>			
--	---	--	--	--

	<p>o in aree protette ai sensi della normativa relativa alle zone pSIC, SIC, ZSC e ZPS, ivi compresa una fascia esterna di influenza per una larghezza di 200 metri (articolo 10, comma 4, lettera a) della L.R. 10 agosto 2016, n.16) - ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), con esclusione delle zone e degli immobili di cui alla lettera a), e nei soli casi in cui siano verificate le seguenti tre condizioni (articolo 10, comma 4, lettera b), della L.R. 10 agosto 2016, n.16): il solaio sia preesistente; il committente provveda alla denuncia dei lavori ai sensi dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come introdotto dall'articolo 1, ed all'eventuale conseguente autorizzazione ai sensi dell'articolo 16; la classificazione energetica dell'immobile dimostri una riduzione delle dispersioni termiche superiori al 10 per cento rispetto alle condizioni di origine - nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di</p>			
--	--	--	--	--

	<p>piano attuativo, che contengano precise disposizioni planivolumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti (articolo 10, comma 4, lettera c) della L.R. 10 agosto 2016 n. 16) - recupero volumetrico ai fini abitativi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d) L.R. n.16/2016 (articolo 10, comma 4, lettera d) della L.R. 10 agosto 2016 n. 16) - realizzazione della parte dell'intervento non ultimato nel termine stabilito nel permesso di costruire, ove i lavori eseguiti consentono la definizione planivolumetrica del manufatto edilizio e le opere di completamento sono conformi al progetto attuato (articolo 10, comma 4, lettera e) della L.R. 10 agosto 2016 n. 16) - competenza S.U.A.P. rientranti nell'ambito del procedimento automatizzato ai sensi degli articoli 5 e 6 del d.P.R. n. 160/2010 - competenza S.U.A.P. rientranti nell'ambito del</p>			
--	---	--	--	--

	<p>procedimento ordinario ai sensi dell'articolo 7 del d.P.R. n. 160/2010.</p> <p>CILA (Comunicazione Inizio Lavori Asseverata) per: - interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, come introdotto dall'articolo 1, ivi compresa l'apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell'edificio; (articolo 3, comma 2, lettera a) della L.R. n.16/2016) - modifiche interne di carattere edilizio dei fabbricati adibiti ad esercizio d'impresa, comprese quelle sulla superficie coperta, che non comportino un cambio di destinazione d'uso e non riguardino parti strutturali (articolo 3, comma 2, lettera c) della L.R. n.16/2016) - opere interne per la chiusura di terrazze di collegamento e/o la copertura di spazi interni con strutture precarie ai sensi dell'art.20 comma 1 L.R. n.4/2003 - opere interne per la chiusura di verande e balconi con strutture precarie ai sensi dell'art.20</p>			
--	--	--	--	--

	<p>comma 3 L.R. n.4/2003 - attività di competenza dello S.U.A.P. che rientrano nell'ambito del procedimento automatizzato ai sensi degli articoli 5 e 6 del d.P.R. n. 160/2010 - attività di competenza dello S.U.A.P. che rientrano nell'ambito del procedimento ordinario ai sensi dell'articolo 7 del d.P.R. n. 160/2010.</p> <p>CIL (Comunicazione Inizio Lavori) per interventi di edilizia libera. Con la CIL possono essere realizzate: - le opere interne alle costruzioni che non comportino modifiche della sagoma della costruzione, dei fronti prospicienti pubbliche strade o piazze, né aumento delle superfici utili e del numero delle unità immobiliari, non modifichino la destinazione d'uso delle costruzioni e delle singole unità immobiliari, non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile. Per quanto riguarda gli immobili compresi nelle zone indicate alla lettera a) dell'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, è fatto salvo l'obbligo delle autorizzazioni previste dal decreto legislativo n.42/2004. Ai fini dell'applicazione della presente lettera</p>			
--	---	--	--	--

	<p>non è considerato aumento delle superfici utili l'eliminazione o lo spostamento di pareti interne o di parte di esse (articolo 6, comma 2, lett. b) del DPR 380/2001, recepito dall'articolo 3, della L.R. 10 agosto 2016 n. 16) - le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni (articolo 6, comma 2, lettera d) del DPR n. 380/2001, recepito dall'articolo 3 della L.R. 10 agosto 2016 n. 16) - le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrato e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, bacini, pozzi di luce nonché locali tombati (articolo 6, comma 2, lettera e) del DPR n. 380/2001, recepito dall'articolo 3 della L.R. 10 agosto 2016 n. 16) - gli impianti ad energia rinnovabile di cui agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 3 marzo</p>			
--	---	--	--	--

	<p>2011, n. 28 , da realizzare al di fuori della zona territoriale omogenea A di cui al decreto ministeriale n. 1444/1968, ivi compresi gli immobili sottoposti ai vincoli del decreto legislativo n. 42/2004. Negli immobili e nelle aree ricadenti all'interno di parchi e riserve naturali o in aree protette ai sensi della normativa relativa alle zone pSIC, SIC, ZSC e ZPS, ivi compresa la fascia esterna di influenza per una larghezza di 200 metri, i suddetti impianti possono essere realizzati solo a seguito di redazione della valutazione di incidenza e delle procedure di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni (articolo 6, comma 2, lettera f) del DPR 380/2001, recepito dall'articolo 3 della L.R. 10 agosto 2016 n. 16) - le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici (articolo 6, comma 2, lettera g) del DPR 380/2001, recepito dall'articolo 3 della L.R. 10 agosto 2016 n. 16) - gli impianti tecnologici al servizio di edifici già</p>			
--	--	--	--	--

	<p>esistenti (articolo 6, comma 2, lettera h) del DPR 380/2001, recepito dall'articolo 3 della L.R. 10 agosto 2016 n. 16) - l'impianto di prefabbricati ad una sola elevazione adibiti o destinati ad uso non abitativo, di modeste dimensioni, assemblati in precedenza, rimovibili, di uso precario e temporaneo non superiore a sei mesi (articolo 6, comma 2, lettera i) del DPR 380/2001, recepito dall'articolo 3 della L.R. 10 agosto 2016 n. 16) - la costruzione di recinzioni, con esclusione di quelle dei fondi rustici di cui al comma 1, lettera g (articolo 6, comma 2, lettera l) del DPR 380/2001, recepito dall'articolo 3 della L.R. 10 agosto 2016 n. 16) - la realizzazione di strade interpoderali (articolo 6, comma 2, lettera m) del DPR 380/2001, recepito dall'articolo 3 della L.R. 10 agosto 2016 n. 16) - la nuova realizzazione di opere murarie di recinzione con altezza massima di 1,70 metri (articolo 6, comma 2, lettera n) del DPR 380/2001, recepito dall'articolo 3 della L.R. 10 agosto 2016 n. 16) - la realizzazione di nuovi impianti tecnologici e relativi locali tecnici (articolo 6, comma 2, lettera o)</p>			
--	--	--	--	--

	<p>del DPR 380/2001, recepito dall'articolo 3 della L.R. 10 agosto 2016 n. 16) - le cisterne e le opere interrato (articolo 6, comma 2, lettera p) del DPR 380/2001, recepito dall'art.3 della L.R. 10 agosto 2016 n. 16) - le opere di ricostruzione e ripristino di muri a secco e di nuova costruzione con altezza massima di 1,70 metri (articolo 6, comma 2, lettera q) del DPR 380/2001, recepito dall'articolo 3 della L.R. 10 agosto 2016 n. 16) - le opere di manutenzione ordinaria degli impianti industriali di cui alla circolare Ministeriale dei Lavori Pubblici n. 1918/1977 (articolo 6, comma 2, lettera r) del DPR n. 380/2001, recepito dall'articolo 3 della L.R. 10 agosto 2016 n. 16).</p> <p>CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA Documenta le destinazioni d'uso dei suoli previste dal vigente Piano Regolatore Generale e da eventuali altri strumenti urbanistici vigenti, nonché i vincoli discendenti da Leggi sovraordinate</p>			
--	---	--	--	--

**UFFICIO SANITA E
AMBIENTE**

AUTORIZZAZIONE ALLO
SCARICO NELLA PUBBLICA
FOGNATURA REFLUI DA
INSEDIAMENTI PRODUTTIVI
ASSIMILABILI A CIVILI

AUTORIZZAZIONE ALLO
SCARICO NELLA PUBBLICA
FOGNATURA REFLUI DA
INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

AUTORIZZAZIONE ALLO
SCARICO NELLA PUBBLICA
FOGNATURA REFLUI DA
INSEDIAMENTI CIVILI
